

Codice A1715A

D.D. 13 ottobre 2022, n. 819

DGR 29 luglio 2022 "Piano Regionale di Interventi Urgenti, per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)". Approvazione Disposizioni attuative al Piano Regionale Interventi Urgenti di contrasto alla P.S.A.



ATTO DD 819/A1700A/2022

DEL 13/10/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: DGR 29 luglio 2022 “Piano Regionale di Interventi Urgenti, per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)”. Approvazione Disposizioni attuative al Piano Regionale Interventi Urgenti di contrasto alla P.S.A.

Premesso che:

- con la D.G.R 29 luglio 2022 n. 15-5450 è stato adottato, in attuazione al decreto legge 9/2022, il “Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte” che sostituisce integralmente il piano provvisorio di cui all’allegato alla D.G.R. n. 2548 – 74 del 8 aprile 2022;

- per la zona restrizione II (ex Reg. Ue 2022/440) e nella Zona di restrizione I (ex Reg. Ue 2022/440) è stato elaborato un ulteriore piano Regionale “di Interventi Urgenti per l’eradicazione e gestione della peste suina africana (PSA) nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte” trasmesso alla Direzione Generale Salute Animale e Farmaco Veterinario del Ministero della Salute: trattandosi di materia sanitaria di potestà concorrente Stato-Regione, la competenza è stata ricondotta a livello centrale, come da comunicazione del 4 maggio 2022 depositata agli atti del Settore regionale competente ed è attualmente in via di approvazione.

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 1 – 5538 del 26 agosto 2022 “*Peste Suina Africana. Modifiche alla D.G.R. n. 34-4965 del 29 aprile 2022 inerente le deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II e restrizione I di cui al Regolamento (UE) 440/2022 disposte*

dall'OM 13/01/2022" è stato inserito nell'elenco delle attività oggetto di deroga ai divieti previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022 e dall'Ordinanza del Commissario straordinario 28 giugno 2022, n. 4 per i territori inseriti in zona di restrizione I e II, l'esercizio venatorio in caccia programmata per le specie diverse dal cinghiale e la caccia di selezione agli ungulati ruminanti nonché l'attività di addestramento e allenamento dei cani, nel rigoroso rispetto delle norme di biosicurezza previste dalla citata Deliberazione; deroghe che modificano le indicazioni previste nella D.G.R. 15 luglio 2022 n. 28-5381 di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023;

- con D.G.R. n. 2 - 5539 del 26 agosto 2022 "*Peste Suina Africana. Autorizzazione allo svolgimento di alcune attività di esercizio venatorio al cinghiale nelle zone di Restrizione I e II ex Reg (UE) 440/2022, in deroga all'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022*" sono state fornite indicazioni operative per esercizio venatorio al cinghiale con l'utilizzo di cani, senza cani ed interventi di controllo ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92. in zona di restrizione I e II;

- con Ordinanza del Presidente della giunta regionale 31 agosto 2022, n. 61 "*Emergenza peste suina africana. Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure urgenti per le attività venatorie e di controllo faunistico per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Revoca delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15/03/2022, n. 21 del 30/03/2022, n. 34 del 31.05/2022 e n. 49 del 23.06.2022*" è stato previsto, tra l'altro che le attività di controllo ai sensi della legge 157/1992, della l.r. 5/2018 e della l.r. 9/2000 si svolgono anche nelle zone di restrizione I e II secondo le indicazioni previste nel PRIU e nel rispetto delle vigenti misure di biosicurezza specifiche per tali territori.

Dato atto altresì che con la citata DGR 29 luglio 2022 n. 15-5450 di approvazione del PRIU, è stato demandato alla Direzione regionale "Agricoltura e Cibo" ed alla Direzione regionale "Sanità e Welfare" per i rispettivi ambiti di competenza, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Ritenuto necessario pertanto che a corredo del PRIU, quale atto complementare finalizzato a fare chiarezza sui diversi ruoli, a semplificare per quanto possibile le procedure di attivazione degli interventi e a garantire la dovuta incisività delle operazioni, predisporre ed emanare apposite disposizioni attuative da trasmettere ai vari Enti chiamati ad intervenire.

Ritenuto pertanto, quale esito istruttorio del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" di approvare le disposizioni attuative di cui all'allegato al presente atto e relativi moduli A), B), C) e D) quali parti integrali e sostanziali del presente provvedimento, concernenti le attività di prelievo inquadrabili nell'ambito del controllo faunistico, che non prevedono alcuna limitazione temporale o collegamenti con norme che regolano l'attività venatoria, ma si limitano a prescrivere l'utilizzo di strumenti e tecniche selettive, in grado di raggiungere il massimo risultato prefissato e che possono essere utilizzate anche per la zona restrizione II e per la Zona di restrizione I (ex Reg. Ue 2022/440).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L.r. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- D.lgs 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- L.r. n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 5, "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" ;
- DGR n. 15-5450 del 29 luglio 2022 "Piano Regionale di Interventi Urgenti, per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte);
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte".

determina

di approvare, quale atto complementare finalizzato a fare chiarezza sui diversi ruoli, a semplificare per quanto possibile le procedure di attivazione degli interventi e a garantire la dovuta incisività delle operazioni, le disposizioni attuative al Piano Regionale Interventi Urgenti di contrasto alla P.S.A. (PRIU) di cui all'allegato al presente atto e relativi moduli A), B), C) e D) quali parti integrali e sostanziali del presente provvedimento.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Allegato

Comunicazione inoltrata
il
ore

Mod.C

**PRIU – INTERVENTI DI DEPOPOLAMENTO CINGHIALI
ATTIVAZIONE INTERVENTO URGENTE E IMPROROGABILE**

Il sottoscritto

Codice fiscale regolarmente inserito nel Registro Regionale dei coadiutori per l'espletamento degli interventi di depopolamento, in qualità di proprietario/conduuttore/avente titolo sul fondo sito nel Comune

Località

consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del d.pr. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA CHE

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)

- sul fondo sopra riportato sono presenti dei cinghiali e alle ore odierne si attiverà per il loro abbattimento, da appostamento, esercitandolo direttamente e/o avvalendosi di C.F..... avvalendosi di C.F..... regolarmente inserito nel registro regionale dei coadiutori

- il fondo in argomento negli ultimi giorni è stato regolarmente frequentato dai cinghiali e si rende necessario un intervento, da appostamento e in ore notturne, per il loro prelievo.

In mancanza di disposizioni contrarie, il sottoscritto provvederà direttamente, avvalendosi dei sotto riportati abbattitori regolarmente inseriti nel Registro Regionale e abilitati al tiro notturno:

Sig C.F.

Sig. C.F.

Luogo e data.....

Il Proprietario/Conduuttore
del fondo
(FIRMA per esteso e leggibile)

RISULTATI:

Capi abbattuti	Maschi	Femmine	Totali parziali
Adulti			
Rossi			
Striati			
		Totale generale	

Luogo e data

Il Responsabile
(FIRMA per esteso e leggibile)

Comunicazione inoltrata
il
ore.....

**PRIU – INTERVENTI DI DEPOPOLAMENTO CINGHIALI
POSIZIONAMENTO E GESTIONE STRUTTURE DI CATTURA FISSE O MOBILI**

Il sottoscritto

Codice fiscale regolarmente inserito nel Registro Regionale dei coadiutori per l'espletamento degli interventi di depopolamento contemplati nel PRIU

consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA CHE

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)

- ha realizzato un recinto di cattura per cinghiali in Comune di località coordinate geografiche
- ha posizionato una gabbia di cattura per cinghiali in Comune di _____ località _____

e che si impegna a gestire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- minimo due controlli ogni giorno a distanza di non più di dodici ore l'uno dall'altro
- eventuale utilizzo di foraggiamento attrattivo secondo indicazioni e prescrizioni PRIU
- abbattimento dei capi catturati secondo prescrizioni PRIU con segnalazione del prelievo entro le 24 ore successive.

In qualità di gestore della struttura, il sottoscritto sarà sempre contattabile al numero di telefono mobile _____

Luogo e data.....

Il Responsabile

FIRMA per esteso e leggibile)

PIANO REGIONALE INTERVENTI URGENTI DI CONTRASTO ALLA P.S.A. - DISPOSIZIONI ATTUATIVE-

1. FINALITÀ'

Il presente documento viene redatto quale elemento complementare del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 15-5450 del 29 luglio 2022 al fine di contrastare la diffusione della Peste Suina Africana in Piemonte.

Il suo scopo è precisare alcuni contenuti del PRIU, rendendone uniforme la sua interpretazione al fine di incrementare l'efficacia e la tempestività degli interventi.

Qualora si reputi necessario, sulla base delle problematiche che potranno emergere nel corso della prima applicazione del PRIU, si procederà all'emanazione di ulteriori disposizioni.

2. SPECIFICAZIONI

2.1 Compiti delle Province e della Città Metropolitana di Torino

Ferme restando i compiti individuati dal PRIU in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Torino (di seguito denominata CMTO) competono loro:

- l'istituzione e l'aggiornamento, sulla base delle rispettive competenze territoriali, dell'elenco degli operatori formati che fanno parte del Registro Regionale dei soggetti volontari abilitati agli interventi di depopolamento; per ogni nominativo inserito nel registro, si avrà cura di annotare ogni dato utile per la sua identificazione certa (residenza, codice fiscale, recapito telefonico e la qualificazione posseduta (titolo di formazione acquisito, abilitazione al tiro notturno, formazione sulla biosicurezza, porto d'armi, copertura assicurativa), informazioni necessarie per definire gli impegni che ogni singolo soggetto potrà essere chiamato ad esercitare;
- la predisposizione di programmi di intervento che interessino tutto l'areale di distribuzione del cinghiale, prevedendo procedura semplificate;
- l'informazione sulle attività predeterminate e sugli interventi urgenti ed indifferibili in atto, sul posizionamento delle gabbie e recinti di cattura, comunicando per ognuno di questi ultimi il gestore referente;
- l'attivazione di un sistema di ricezione e segnalazione immediata (numero telefonico incluso WhatsApp o indirizzo e-mail dedicato) degli interventi urgenti e indifferibili anche nel fine settimana o nelle ore notturne;
- l'inserimento e l'aggiornamento della registrazione dei risultati ottenuti, nella procedura "NEMBO".

2.2 Attività di depopolamento e loro interazione giuridica con le norme del settore faunistico /venatorio.

Il PRIU ha, quale obiettivo primario, la riduzione massima raggiungibile del numero di cinghiali, individuati al momento attuale quali principali serbatoi e diffusori del virus PSA.

Fatto salvo l'obiettivo di un abbattimento minimo pari ad almeno il 50% del numero di cinghiali stimato al capitolo 1.2 del PRIU, da raggiungere entro un anno dalla sua entrata in vigore, oltre a quello di densità pari a zero nel raggio di tre chilometri da ogni allevamento suinicolo industriale e di quanto indicato dai dispositivi ministeriali e dall'autorità sanitaria, ai fini del PRIU, il risultato si considererà raggiunto con la diminuzione minima del 50% dei danni prodotti dai cinghiali alle colture agricole, rispetto alla media del loro ammontare negli ultimi tre anni per singola Unità di gestione (ATC, CA, AFV, AATV, Enti di gestione delle aree protette, Provincie e CMTO).

Sebbene per la riduzione del numero di cinghiali si tenga anche conto del prelievo venatorio in caccia programmata e selettiva, gli altri interventi previsti nel piano straordinario di contenimento non si configurano quali attività di caccia e, di conseguenza, il loro espletamento non è soggetto alle disposizioni normative di settore (L.157/92, L.R. 5/2018) ed in particolare ai limiti spaziali e temporali in esse contenuti. Parimenti, il piano di depopolamento esula dai programmi e piani di controllo dei cinghiali per la difesa dell'agricoltura, precedentemente approvati sulla base delle normative sopra citate e della L.R.9/2000 e, le limitazioni in essi richiamate (ad esempio sulla scelta dei collaboratori esterni da coinvolgere) non sono applicabili, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 21 del 14 gennaio 2021 recepita nella DGR n. 4 -3212 del 14 maggio 2021.

2.3 Qualificazione dei coadiutori chiamati ad intervenire

Per coadiutori nominativamente individuati ed in possesso di specifica preparazione, contemplati tra il personale deputato agli interventi con armi da fuoco (cfr. 2.2 PRIU), sono da intendersi:

- i proprietari o conduttori di fondi sui quali si attuano i piani di controllo in possesso di licenza di porto di fucile ad uso caccia, oltre che per la gestione complessiva di gabbie e recinti di cattura, anche per l'abbattimento dei cinghiali catturati e per gli interventi urgenti sui terreni in loro gestione diretta;
- i "tutor" per le attività loro demandate dai proprietari e conduttori di riferimento;
- i selecontrollori in possesso di attestato di partecipazione e superamento di corsi di formazione riconosciuti dall'ISPRA, organizzati dalle Province, dalla Città metropolitana di Torino o dagli Enti di gestione delle aree protette;
- cacciatori nominativamente individuati e gli operatori di vigilanza venatoria volontaria (GGVV) appositamente formati per il controllo del cinghiale in specifici corsi contemplati in disposizioni emanate dalla Regione Piemonte;

Sia i cacciatori formati, sia i tutor, sia le GGVV che i selecontrollori, oltre che per gli interventi di depopolamento programmati, possono essere chiamati ad intervenire per prelievi urgenti ed indifferibili, ovvero per l'abbattimento in gabbia dei cinghiali catturati, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

2.4 Rilevazione degli interventi e dei risultati conseguiti

Ferma restando la necessità di disporre di coordinate geografiche sulla collocazione delle strutture fisse di cattura (recinti vincolati stabilmente al terreno), stante le problematiche di copertura su aree estese del territorio agro-silvo-pastorale e, di conseguenza, l'impossibilità a geo-referenziare puntualmente ogni singolo accadimento, l'intero sistema di monitoraggio degli interventi compreso il posizionamento delle gabbie mobili e dei risultati conseguiti si baserà sull'indicazione di Comune e località dove questi si realizzano.

Le Province e la CMTO predispongono adeguati supporti di messaggistica e/o informatici (numero telefonico incluso WhatsApp e un indirizzo e-mail dedicato), quali vie di interlocuzione reciproca e di trasmissione dei dati necessari al monitoraggio complessivo delle operazioni.

Alla fine di ogni intervento di controllo con esito positivo e/o di ogni abbattimento in gabbia, il soggetto attuatore dovrà, entro le successive 24 ore, comunicare le risultanze delle operazioni, tramite i canali di cui al periodo precedente, predisposti da Province e CMTO.

Nell'interscambio di modulistica tra Ente e coadiutore, quest'ultimo sarà identificato per mezzo di cognome, nome e codice fiscale; ogni altra informazione utile, relativa ad ogni nominativo, potrà essere desunta dalla banca dati correlata al Registro Regionale dei coadiutori.

2.5 Definizione dell'ammontare dei danni prodotti dai cinghiali alle colture agricole (cfr. 2.3 PRIU)

La sommatoria di riferimento per la definizione del risultato minimo di riduzione del 50% dei danni rispetto alla media del triennio precedente, dovrà essere calcolata per singolo istituto gestionale (ATC, CA, AFV, AATV, Oasi, ZRC, Ente di gestione area protetta, etc.). Tale calcolo sarà poi riportato per macro aree (territorio provinciale o metropolitano) comprendenti tutti gli Istituti che ricadono al loro interno, fermo restando per questi ultimi l'impegno del rispetto delle competenze loro demandate.

Le Province o CMTO, sulla base dei dati in loro possesso, provvederanno inoltre a definire la quantità e qualità degli interventi di controllo utili per assestare la presenza dei cinghiali nei vari Istituti di gestione (ATC, CA, AFV, AATV, Oasi, ZRC, etc.), con particolare attenzione ai risultati da questi ultimi raggiunti e tenendo conto, inoltre, della necessità di adeguata incidenza nei Comuni e nelle aree ad alto rischio, definite nell'allegato 2 del PRIU.

Per le aree protette di istituzione regionale che insistono su più macro aree, l'ammontare dei danni sarà ripartito percentualmente sulla base dell'estensione di territorio che interessa ognuna delle aree coinvolte, secondo modalità e criteri indicati al punto 1.6 del PRIU.

L'aggiornamento dei risultati in questione sarà realizzato dai competenti uffici regionali sulla base dei dati disponibili sul registro informatizzato Nembo.

A tal fine i soggetti competenti all'accertamento e liquidazione dei danni prodotti alle colture agricole dalla fauna selvatica devono ottemperare puntualmente ai disposti di cui alla DGR 29/12/2021 n. 37-4490 e, in particolare, all'aggiornamento del report previsto per la fine del mese di febbraio di ogni anno.

2.6 Quadro delle responsabilità nell'attuazione del PRIU

Fatte salve le responsabilità organizzative e realizzative previste in capo ai soggetti pubblici attuatori (cfr. 2.1 PRIU), si sottolinea che tutti i collaboratori esterni che potranno essere coinvolti, hanno aderito o possono aderire volontariamente alla selezione pubblica per la formazione di un

elenco di soggetti disponibili al controllo del cinghiale, presentando autonoma manifestazione di interesse alla provincia o CMTO competente territorialmente e, di conseguenza, si possano considerare soggettivamente responsabili della corretta esecuzione delle operazioni che andranno a svolgere.

Per la predetta motivazione, tutti i collaboratori esterni deputati alla gestione delle gabbie o dei recinti di cattura in possesso di licenza di porto di fucile uso caccia, tutti gli agenti di vigilanza venatoria volontaria e tutti i selecontrollori e cacciatori formati - complesso di soggetti autorizzati ad operare con l'uso delle armi per l'abbattimento dei selvatici - devono essere in possesso di personale apposita ed adeguata copertura assicurativa a garanzia dei danni che la loro azione potrebbe provocare.

Detto personale è comunque responsabile penalmente e civilmente della propria attività esercitata al di fuori delle disposizioni procedurali impartite dalla Regione e dagli Enti competenti alla realizzazione del piano.

3. ASPETTI PROCEDURALI VALEVOLI PER IL TERRITORIO NON INCLUSO IN “AREE PROTETTE DI ISTITUZIONE REGIONALE”

3.1 Attività venatoria nelle aree indenni

L'esercizio dell'attività venatoria in forma programmata e della caccia di selezione (cfr. 6 PRIU) sono gestite dagli ATC, CA, AFV e AATV secondo le disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale 2022-2023.

In attuazione del PRIU, tutti gli Istituti venatori devono organizzare la caccia di selezione, sempre nel rispetto delle norme di biosicurezza previste, semplificando le modalità di accesso e del rilievo dei dati biometrici dei capi abbattuti (giovane/adulto, maschio/femmina, peso eviscerato) che, in deroga a quanto previsto dalla precedente normativa venatoria, potranno essere raccolti direttamente dal cacciatore e comunicati all'ambito di competenza nelle 24 ore successive. L'Istituto di gestione che riceve i dati deve caricare gli stessi dati, entro le 24 ore successive, sul portale di cui al punto 8.2 del PRIU.

3.2 Posizionamento e gestione di gabbie o recinti di cattura

Il soggetto autorizzato a svolgere tale forma di controllo segnala alla Provincia o CMTO competente il posizionamento o ricollocamento della struttura di cattura fissa o mobile con un preavviso minimo di 48 ore dal momento della sua attivazione, tramite il modello Mod. A. (allegato al presente atto) che consente l'identificazione del gestore responsabile e la sua localizzazione. Allo scadere delle 48 ore dall'avviso le gabbie e/o i recinti di cattura potranno essere armati (silenzio-assenso).

Compete agli Enti di cui sopra avvisare del posizionamento delle diverse strutture le forze di vigilanza interessate all'azione di controllo sul rispetto delle disposizioni gestionali in vigore.

In caso di cattura di uno o più animali, il titolare provvederà all'abbattimento dei selvatici direttamente, se munito di licenza porto di fucile ad uso caccia, o avvalendosi di altro soggetto abilitato incluso nel pubblico elenco regionale dei coadiutori.

In seguito alla conclusione delle operazioni di controllo, nelle successive 24 ore, il titolare della gabbia o recinto provvederà a comunicare alla Provincia o CMTO, competente per territorio, il

risultato ottenuto tramite il modello Mod. B (allegato al presente atto), anche in caso di esito negativo degli interventi.

3.3 Interventi urgenti e inderogabili

il proprietario o il conduttore di fondi sui quali si attuano i piani di controllo, che rilevano la presenza di cinghiali sui terreni nella disponibilità o gestione, è autorizzato, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza sull'uso delle armi, ad attivare un'azione di prelievo diurno, esercitata direttamente se proprietario o conduttore in possesso di licenza di porto di fucile uso caccia, oppure avvalendosi di altro/i soggetto/i inserito/i nell'elenco regionale dei coadiutori, previa segnalazione immediata dell'intervento alla Provincia o alla CMTO territorialmente interessata, per via breve (telefono, WhatsApp) o tramite modello Mod. C (allegato al presente atto).

Se l'operazione, secondo la segnalazione del proprietario o conduttore di fondi deve essere effettuata in orario notturno (da due ore dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole), saranno la Provincia o la CMTO a intervenire nell'immediatezza tramite proprio personale, qualora possibile, o con personale esterno di supporto adeguatamente preparato (GGVV, selecontrollori, coadiutori, tutor) incaricando per l'intervento, prioritariamente, i soggetti dimoranti nel/i Comune/i interessato/i ed esperti del territorio su cui si attua l'intervento.

Nel caso in cui la Provincia o la CMTO territorialmente competente non rispondano formalmente alla segnalazione del richiedente entro le quattro ore successive alla richiesta, il proprietario o il conduttore di fondi che ha effettuato la segnalazione avrà facoltà di intervenire direttamente o avvalendosi della collaborazione dei soggetti inseriti nell'elenco regionale dei coadiutori, previa segnalazione per via breve (telefono, WhatsApp) o tramite Mod. C all'Ente competente.

Per gli interventi in orario notturno è comunque necessaria la partecipazione di almeno due operatori, in collegamento diretto tra loro, di cui uno specificatamente abilitato al tiro notturno, mentre, il secondo (o altri) per fornire supporto e assistenza anche nell'identificazione dei selvatici e per assicurare una valutazione ed un controllo del contesto nel quale si sta agendo, ai fini di garantire la massima sicurezza nelle operazioni.

In seguito alla conclusione delle operazioni di controllo, nelle successive 24, il soggetto richiedente provvederà a comunicare alla Provincia o CMTO, competente per territorio, il risultato ottenuto tramite il modello Mod. B (allegato al presente atto), anche in caso di esito negativo degli interventi.

3.4 Interventi programmati

La Provincia o CMTO, territorialmente competente, utilizzando proprio personale o in accordo con soggetti nominativamente inseriti nell'elenco dei soggetti abilitati ad operare, predispone e/o autorizza programmi di prelievo finalizzati al perseguimento degli obiettivi del piano regionale di interventi urgenti (PRIU).

I programmi preventivamente autorizzati possono riferirsi a singoli interventi o ad una pluralità di operazioni da effettuarsi in un determinato periodo di tempo, e specificano le date e le ore di presunta uscita sul campo (dalle ore - alle ore); il comune o i comuni interessati dall'intervento; la tipologia dell'azione da mettere in atto (tiro da appostamento diurno o notturno, ricerca dei cinghiali tramite automezzo anche attrezzato, ricerca con uso di cane limiere o di cani specializzati); i previsti soggetti partecipanti; il referente responsabile di ogni singolo intervento.

L'autorizzazione all'intervento si perfeziona con l'inoltro, da parte del referente responsabile, di comunicazione preventiva dell'uscita, da trasmettersi con un anticipo minimo di 24 ore alla Provincia o CMTO, tramite modello Mod. D. (allegato al presente atto).

Su tale comunicazione il referente potrà apportare variazioni non sostanziali quali, ad esempio, il nominativo di alcuni partecipanti, qualora se ne rilevi la necessità.

I risultati ottenuti nelle operazioni sono rendicontati alla Provincia o CMTO entro le 24 ore successive al termine di ogni singola uscita, utilizzando il modello Mod. B.

L'insieme delle operazioni predeterminate di cui sopra andrà a comporre il programma mensile degli interventi di ogni singolo Istituto di gestione, programma da inoltrarsi a cura della Provincia o CMTO al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri competenti per territorio.

3.5 Misure di formazione specifica rivolta ai soggetti attuatori del piano regionale di depopolamento

Al fine di promuovere una efficace capillare attività di depopolamento, Province, CMTO, ATC, CA, Associazioni Agricole e Venatorie ed Enti gestori delle Aree Protette garantiscono la necessaria attività di formazione specifica per i proprietari e/o conduttori di fondi che non abbiano già ottenuto le necessarie abilitazioni ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale, nel rispetto dei percorsi didattici previsti, aventi valenza sull'intero territorio regionale.

3.6 Biosicurezza - formazione operatori

In zona indenne è consigliato rispettare comunque le misure di biosicurezza come sotto riportate:

- la disinfezione del mezzo o di parti del mezzo che sono stati a contatto con il cinghiale abbattuto o con il sangue;
- la disinfezione delle attrezzature che sono state utilizzate per il trasporto dei cinghiali abbattuti o del materiale che è stato utilizzato per la copertura della carcassa durante il trasporto;
- il lavaggio e la disinfezione delle calzature;
- lavaggio e disinfezione delle apparecchiature che sono state a contatto con i cinghiali abbattuti (funi, ganci, coltelli, grembiuli ecc.);
- i veicoli utilizzati per il trasporto dei cinghiali abbattuti o attrezzature da caccia sono ammessi per il trasporto di mangimi o per usi agricoli/zootecnici solo dopo una adeguata pulizia, lavaggio e disinfezione.

Anche in quest'area l'eventuale ritrovamento di carcasse di cinghiale va segnalato tempestivamente alla ASL o alla Provincia di competenza ("sorveglianza passiva"), come azione preventiva utile al monitoraggio.

Esclusivamente nei casi in cui il/i soggetto/i responsabile/i della caccia o dell'intervento di contenimento verifichi/no nella carcassa del cinghiale abbattuto l'assenza di segni anatomopatologici riconducibili a Peste Suina Africana o ad altre patologie, è consentito, qualora non ne fosse possibile l'interramento, il rilascio nell'ambiente dei visceri dell'animale. Nel caso in cui la caccia o l'intervento di contenimento abbia comportato l'abbattimento di un numero consistente di capi con conseguente necessità di smaltire un quantitativo importante di visceri, ne è consentito lo stoccaggio temporaneo con modalità da concordare con l'ASL competente per

territorio. Costituisce comunque requisito indispensabile all'azione sopra riportata il possesso, da parte del/i responsabile/i dell'intervento, dell'attestato di frequenza del corso sulla Biosicurezza per gli attuatori del PRIU.